

**COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 223/46/2011**

**FATTO E DIRITTO**

All'esito dell'odierna pubblica udienza, la Commissione osserva che il ricorso proposto risulta fondato.

Ed invero, il ricorrente impugna l'avviso di liquidazione di cui in epigrafe, emesso dall'Agenzia delle Entrate, Milano 1, Sezione Staccata Atti Giudiziari, con riferimento alla sentenza del Tribunale civile di Milano n. 13584/06, rilevando che l'obbligazione tributaria non poteva ritenersi a lui estesa, considerato che nell'ambito del giudizio in questione era stato assolto.

L'Ufficio resiste al ricorso, chiedendone il rigetto, osservando che la solidarietà stabilita dall'articolo 56 d.p.r. 131 del 1986, riguarda tutte le parti costituite e costituisce un rafforzamento della posizione creditoria dell'amministrazione.

L'impostazione dell'Ufficio non appare corretta.

Ed invero, deve premettersi che la tariffa allegata al citato d.p.r. 131 tratta in maniera differenziata il caso della condanna al pagamento di somma, come nella presente fattispecie, da quello in cui non vi sia "trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale".

Ne consegue che non può prescindersi dagli effetti della sentenza soggetta a tassazione nei riguardi della parte cui si rivolge la pretesa.

Nei casi in cui la parte non è destinataria di una pronuncia di condanna, nei suoi confronti la corretta tassazione non può identificarsi con la lettera b) dell'articolo 8 parte prima della tariffa (3% della somma oggetto di condanna), nel caso di specie adottata a carico di terzi; corretta tassazione sembra essere, invece, quella prevista nell'articolo 8 parte prima della tariffa, sub d) (tassa fissa, di euro 168,00).

In altre parole, ai fini dell'identificazione delle parti in causa, secondo l'indicazione dell'articolo 56 del d.p.r. numero 131, occorre tener presente non soltanto il dato formale, relativo al contraddittorio instaurato in giudizio, ma anche e soprattutto l'effettiva pronuncia adottata in concreto.

Se questa non fosse l'interpretazione corretta, il citato articolo 56 comporterebbe una responsabilità solidale con riferimento a vicende rispetto alle quali la parte in questione (diversamente rispetto agli altri soggetti elencati nell'art. 56 d.p.r. 131, a diverso titolo coinvolti nella redazione o realizzazione dell'atto) è stata dichiarata estranea (per effetto dello stesso accertamento giurisdizionale che dovrebbe fondare la sua responsabilità solidale).

Sulla base della conclusione raggiunta, deve ritenersi che il riferimento alle parti in causa nel citato articolo 56 va interpretato nel senso di ricomprendere solo le parti soggette alla pronuncia giurisdizionale di condanna.

Il ricorso proposto deve essere, pertanto, accolto.

La peculiarità della questione consiglia la compensazione delle spese di lite.

**P. Q. M.**

La Commissione accoglie il ricorso.

Spese compensate.